

Comune di San Gimignano

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 05 marzo 2019

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, assunto ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati siti nel Comune di San Gimignano.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio cimiteriale, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale i Responsabili degli Uffici Edilizia Privata e Patrimonio per la parte tecnica e la gestione delle concessioni e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere affidati a soggetti economici privati secondo le forme e le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, e delle ulteriori disposizioni in materia.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a persone o a cose di proprietà comunale o di terzi ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- l'esame necroscopico;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il servizio obbligatorio di trasporto di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

- le esumazioni nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è a carico del gestore del cimitero;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
 3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, nel rispetto delle norme in materia di accesso ai documenti, agli atti e alle informazioni e in materia di protezione dei dati personali.

CAPO II

Deposito di osservazione e obitorio

Art. 6 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, o in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge.

CAPO III

Trasporti funebri

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
 - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
2. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.
 3. Tale certificazione deve essere allegata, come parte integrante, alla autorizzazione al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.

Art. 8 - Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 9 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa non avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere effettuato nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco ed affisso fuori dei cimiteri.
3. I cortei funebri seguiranno normalmente, la via più breve dall'abitazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 10 - Trasporto funebre

1. A norma dell'art. 3 della legge regionale Toscana n. 18/2007, modificata dalla L.R. n. 31/2009, costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 11 - Autorizzazioni

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio, che deve essere consegnata al custode del cimitero o al responsabile del forno crematorio.

2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal responsabile del servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
5. Il trasporto di cadavere fino al luogo della veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.
6. Per il trasporto di salma nel periodo di osservazione valgono le norme di cui alla L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Trasporto di cadavere per cremazioni e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. Escluso il caso di cui al comma 1, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13 - Trattamento conservativo

1. Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del DPR 285/1990.

Art. 14 - Recuperi

1. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.

CAPO IV

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 15 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Capoluogo;
- Strada;
- Santa Lucia / Barbiano;
- Larniano;
- Ulignano;
- Castel San Gimignano;
- Badia a Elmi / Canonica;
- San Quirico.

Art. 16 - Diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori esso aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento da persone residenti in questo Comune;
- e) i resti ossei e le ceneri delle persone elencate.

Nei cimiteri possono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone nate nel Comune, ma non domiciliate né residenti in vita in esso;
- b) i cadaveri delle persone di cui sopra aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
- c) i cadaveri delle persone di cui all'art. 93, 2° comma, del D.P.R. n. 285/90 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni (la condizione di convivente o benemerito deve risultare da dichiarazione del concessionario);
- d) i cadaveri delle persone che hanno ricoperto incarichi istituzionali o che, con la loro attività hanno dato lustro alla Città, previo pronunciamento della Giunta Comunale.

Art. 17 - Vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario della U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti che accompagnano il feretro e inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di resti mortali, di ossa o di ceneri.
3. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e adeguatamente conservati dal Comune.

CAPO V

Costruzione dei cimiteri e Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali

Art. 19 - Piani cimiteriali

1. La ubicazione, la costruzione e la disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti negli atti di pianificazione urbanistica, per ciascun cimitero, a norma degli artt. da 54 a 63 del D.P.R. n. 285/90, o sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 - Tipologia delle sepolture

1. I cimiteri del Comune dispongono dei seguenti tipi di sepolture:

a) Sepolture comuni

- individuali a terra comune;
- ossario comune;
- cinerario comune (Qd.VI Sez.V n. 10);

b) Sepolture private

- individuali a terra a sistema di tumulazione o inumazione (Qd.VI e VIII e sepolture esterne ai quadri I, II, III, IV, V, VII);
- individuali a loculo;
- di famiglia o cappelle;
- cellette per urne cinerarie (Qd.VI Sez. V n.10);
- loculi ossari.

2. Le sepolture private esistenti sono: temporanee o provvisorie, secondo quanto stabilito nei relativi atti e contratti di concessione.

3. Le sepolture private a terra e i loculi sono destinati esclusivamente alla sepoltura di salme e solo in aggiunta possono ospitare resti mortali o urne cinerarie.

4. Nelle sepolture private a terra la salma può essere tumulata in base alle indicazioni specifiche dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 21 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria servirà anche per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante e dopo il periodo di osservazione, in attesa di inumazione o tumulazione, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria, purché la stessa abbia le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

Art. 22 - Ossario comune e cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del D.P.R. n.285/90 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel cimitero del capoluogo è previsto un cinerario comune a pozzetto manufatto.

CAPO VI Inumazione

Art. 23 - Fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. La superficie dei lotti di terreno destinata ai campi di inumazione è individuata nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 24 - Numerazione fosse. Segni funerari

1. Nei campi comuni ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da un'insegna costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. L'insegna sarà posta ad un lato della sepoltura in maniera non asportabile.
2. I familiari o chi per essi possono apporre sulla fossa, a loro intera spesa, lapidi o croci o altri segni funerari, secondo le seguenti caratteristiche:
 - a) il monumento funebre (cippo, croce, statua, ecc.) non deve essere più alto di m.1.00 dal livello del terreno;
 - b) sulla sepoltura deve essere apposta obbligatoriamente l'epigrafe composta da nome, cognome, data di nascita e di morte completa di giorno, mese ed anno, del tipo gg/mm/aaaa;
 - c) ogni sepoltura può esporre una sola foto del solo defunto;
 - d) ogni altro arredo non deve sporgere oltre la lastra tombale;
 - e) la lastra tombale deve ricoprire al massimo un terzo della fossa e non dovrà comunque sporgere oltre cm 3 dal perimetro del relativo sepolcro, garantendo l'allineamento dei profili delle lastre tombali, rispettando le misure di seguito elencate:
 - platea di dimensioni massime cm 100x200;
 - ingombro alzata della tomba massimo cm 80x180;
 - alzata massima della tomba cm 30;
 - spessore massimo della lapide in alzata cm 10;e comunque tra le tombe dovrà rimanere uno spazio di cm 30 cm;
 - f) sono ammesse lastre tombali con base di cm 50x80, spessore cm 10 e sovrastante lapide di dimensioni massima cm 60x10 con alzata massima di cm 100. Quest'ultima soluzione sarà esente dal pagamento delle spese di smaltimento da parte dei familiari al momento dell'esumazione; i marmisti dovranno comunque inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

CAPO VII Tumulazione

Art. 25 - Tumulazione

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in un manufatto: loculi stagni, loculi aerati, tombe di famiglia o cappelle, cellette per urne cinerarie, loculi ossari.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
3. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
4. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, in mancanza di tali condizioni non è possibile sovrapporre feretri.
5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche e di tipo areato per facilitare la consumazione delle salme.
6. Qualora le misure del loculo o del tumulo lo consentano è possibile tumulare insieme alla salma anche i resti ossei e urne cinerarie di congiunti, alle seguenti condizioni:
 - a) che i resti ossei siano raccolti nelle apposite cassetine secondo le norme prescritte;
 - b) che le cassetine siano poste ai piedi o alla testa del feretro se trattasi di tumulo a terra, nel rispetto del 4° comma del presente articolo;
 - c) che siano poste all'inizio se si tratta di loculo;
 - d) che tra la salma e i resti ossei sia eretto un divisorio in muratura stuccata a cemento di spessore non inferiore a mm. 5,00.
7. I familiari o chi per essi devono apporre, a loro intera spesa:
 - a) se loculo:
obbligatoriamente l'epigrafe composta da nome, cognome, data di nascita e di morte completa di giorno, mese ed anno del tipo gg/mm/aaaa;
 - b) se tomba murata a terra:
 - deve essere apposta obbligatoriamente l'epigrafe composta da nome, cognome, data di nascita e di morte completa di giorno, mese ed anno, del tipo gg/mm/aaaa;
 - sul marmo che copre la tomba possono essere apposte lapidi o croci o altri segni funerari, secondo le seguenti caratteristiche:
 - a) il monumento funebre (cippo, croce, statua, ecc.) non deve essere più alto di m.1.00 dal livello del terreno;
 - b) ogni sepoltura può esporre una sola foto del solo defunto;
 - c) ogni altro arredo non deve sporgere oltre la lastra tombale;
 - d) la lastra tombale deve ricoprire tutta la tomba e dovrà comunque rispettare le misure di seguito elencate:
 - platea di dimensioni massime cm 100x250;
 - ingombro alzata della tomba massimo cm 80x200;
 - alzata massima della tomba cm 30;
 - spessore massimo della lapide in alzata cm 10.
8. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentata regolare domanda con relativo disegno a firma del capo mastro o marmista. Qualora non venga presentata regolare domanda con relativo disegno e/o le opere non siano conformi alle

disposizioni di cui sopra, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla demolizione del manufatto con spese a carico del concessionario.

9. I lavori di costruzione di qualsiasi tomba o loculo dovranno essere eseguiti nei giorni stabiliti dall'Ufficio Tecnico e concordati con lo stesso.

Art. 26 - Tumulazioni provvisorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

2. Il Comune concede in uso provvisorio loculi alle condizioni previste dalla Giunta Comunale.

3. Il privato concessionario di un'area cimiteriale può offrire in prestito temporaneo l'area in sua concessione per la tumulazione, senza ricevere alcuna forma di ricompensa, comunicando per iscritto al Comune il prestito provvisorio effettuato.

Art. 27 - Divieto di riapertura sepoltura

1. Nessuna sepoltura contenente feretro potrà essere riaperta se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o di tumulazione o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

2. E' consentita l'apertura della sepoltura per inserire nel loculo urne cinerarie e cassette di ossa.

CAPO VIII

Cremazione, dispersione ed affidamento ceneri

Art. 28 - Cremazione

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinate nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30/03/2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della L.R.T. n. 29 del 31/05/2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", oltre che delle norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 "Ordinamento di polizia mortuaria", del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

2. Il presente regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

3. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e delle ossa non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

4. A norma dell'art. 7-bis della Legge n. 26 del 28/02/2001, la cremazione delle salme non costituisce servizio pubblico gratuito, se non nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

5. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

6. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito.

7. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato.

8. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per i quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 29 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. L'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri di persone decedute in questo Comune o già sepolte in un cimitero di questo Comune, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 130/2001.

2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;

c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o dall'unito civilmente o convivente di fatto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata con dichiarazione resa mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, che provvederà a comunicarla all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso;

d) per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza trasmette tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso copia del processo verbale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma I. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
6. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
7. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio con provvedimento del Responsabile di Servizio.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, la cui dimensione non deve superare quella delle cassetine per i resti ossei e portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 30 - Cremazione di resti mortali

1. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. Ministero della Salute n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Il Comune in tale caso offre agli aventi titolo, la cella cineraria o l'ossario senza oneri.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono, quindi:
 - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione.
4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione.
5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o dell'unito civilmente o convivente di fatto o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 285/1990.
7. L'ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

Art. 31 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può

manifestarne la volontà, ai sensi della L.R.T. 29/04, art. 2, comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R.T. 29/2004.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.T. 29/04 art. 2, 4.).

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In tali spazi possono essere provvisoriamente conservate le ceneri in attesa dell'autorizzazione all'affidamento. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

6. L'affidamento e la dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal defunto o dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

Art. 32 - Procedura per l'affidamento

1. Procedura per l'affidamento delle ceneri: presentazione al comune che autorizza la cremazioni, o dove l'urna era depositata in cimitero, di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R.T. 29/04. Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il verbale di consegna e affidamento viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso l'impianto di cremazione o presso il cimitero per le ceneri ivi conservate, uno presso il Comune che ha autorizzato la cremazione o dove il cadavere

era sepolto, uno viene consegnato all'affidatario e costituisce documento per il trasporto delle ceneri.

Art. 33 - Procedura per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. n. 29 del 31 Maggio 2004, prevede la presentazione di un'istanza al Comune che ha autorizzato la cremazione da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

L'istanza deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 1), della L.R.T. n. 29 del 31 maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'alt. 4 della L.R.T. n. 29 del 31 maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, oppure le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri per la dispersione in aree private;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 34 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in una cella cineraria, in un ossario, in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di un feretro o resti ossei;
- la durata della tumulazione è prevista in 60 anni per le celle cinerarie e gli ossari;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, come per l'inumazione della salma;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, nella misura che sarà di anno in anno determinata dalla Giunta Comunale;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 32.

Art. 35 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà

del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui alla L.R.T. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, che sarà a carico dell'affidatario dell'urna, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO IX

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

3. Il Comune, da settembre a dicembre di ogni anno, dà preavviso delle esumazioni ordinarie annuali con avvisi esposti presso i cimiteri e pubblicati all'Albo on line.

4. In caso di esumazione di salme di cui non si conosce il nome, i resti ossei derivanti devono essere deposti nell'obitorio comunale per un anno e in bacheca presso il Cimitero Comunale dovrà essere affisso, durante tale periodo, un avviso riportante il posto dove si trovava sepolto ed eventuali dati di riferimento della salma. Se, trascorso il periodo di un anno, nessuna comunicazione è pervenuta da parte di eventuali familiari, i resti ossei saranno depositati nell'ossario comune.

5. Per le tombe costruite secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lettera f), non sarà richiesto il pagamento delle spese per lo smaltimento del materiale lapideo derivante dall'operazione di esumazione.

Art. 37 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del previsto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni, e quelle in funzione del trasferimento della salma in altre sepolture dello stesso cimitero, devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della A.S.L. e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata nell'archivio del cimitero e l'altra viene consegnata alla A.S.L.

4. In caso di esumazione di salme di cui non si conosce il nome i resti mortali derivanti devono essere deposti nell'ossario comune, con deliberazione individuante il tumulo in cui erano sepolti.

5. Per le esumazioni straordinarie, richieste dai familiari del defunto o da chi per essi, dovrà essere corrisposta la relativa tariffa.

Art. 38 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 39 - Ossa e rifiuti provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco a norma di legge.

2. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del D.P.R. 254/03 e ss.mm.ii.

3. I materiali edili residui (lapidi, cippi ecc.), qualora non siano richiesti dagli aventi diritto, sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art. 62.

4. Gli oggetti di valore e i ricordi personali devono essere consegnati all'apposito Ufficio comunale dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari con regolare verbale di consegna o, in caso contrario, diventeranno di proprietà del Comune.

Art. 40 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono disposte dal Responsabile del Servizio e si eseguono allo scadere del periodo della concessione o comunque, su richiesta degli aventi titolo, quando siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione della salma. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo on line e affisso all'albo cimiteriale.

2. Le salme che, al momento dell'estumulazione, risultassero ancora indecomposte, in caso di non richiesto rinnovo della concessione della sepoltura, dovranno essere inumate, dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, secondo quanto previsto per legge; in caso di rinnovo richiesto da parte della famiglia la concessione sarà accordata secondo quanto previsto al successivo art. 55.

3. Su richiesta dei familiari aventi titolo i resti mortali possono essere avviati a cremazione, a norma dell'art. 3, c. 1, lett. g), della legge 130/2001.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario, su richiesta dei familiari, o conferite all'ossario comune.

Art. 41 - Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 42 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, per cremazione o traslazione, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione, che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario della U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

3. Per le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari del defunto, o da chi per essi, dovrà essere corrisposto il previsto diritto comunale.

Art. 43 - Norme particolari per l'estumulazione

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dal precedente art. 37 ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 44 - Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione o di estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal servizio della A.S.L. per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi. Gli operatori di custodia cimiteriale devono essere dotati di idonei mezzi di protezione come dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 45 - Corrispettivi

1. Le inumazioni e le esumazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001 e ss.mm.ii.

2. Le esumazioni straordinarie, le tumulazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, daranno luogo al pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa nella misura determinata dalla Giunta Comunale, mentre per quelle disposte dall'autorità giudiziaria si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

CAPO X

Sepolture private nei cimiteri

Art. 46 - Tipologia delle sepolture

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, oppure edifici, da adibire a sepoltura così distinti:
 - a) sepolture private a terra a sistema tumulativo;
 - b) sepolture private a terra a sistema inumativo;
 - c) sepolture private a loculo;
 - d) sepolture private a loculo ossario;
 - e) sepolture private a cappella per famiglia;
 - f) sepolture private a cappella per enti.
2. La concessione di una sepoltura è disposta su determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, secondo disponibilità, escludendo il criterio di scelta riguardo alla sua ubicazione all'interno del cimitero richiesto.
3. Le sepolture saranno concesse nel seguente stato:
 - a) loculi e loculi ossari: con muratura e marmo levigato;
 - b) sepolture private a terra: con muratura interna e rifinite a rustico all'esterno;
 - c) cappelle: solo l'area cimiteriale.
4. Nelle aree ricevute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, ove possibile, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento, sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 47 - Piano regolatore cimiteriale

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 55 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, o sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48 - Concessioni temporanee o provvisorie

1. La concessione d'uso temporaneo o provvisorio di aree, loculi, colombari, ossari e celle cinerarie deve risultare da regolare scritto da rilasciarsi dietro domanda al Responsabile del Servizio, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.
2. Le concessioni possono essere oggetto di revisione da parte di entrambi i contraenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in relazione alle esigenze del singolo cimitero.
3. In fase di costruzione di nuovi loculi, la metà degli stessi potrà essere data in concessione a persone in vita aventi oltre gli 80 anni di età.
4. Se il concessionario non provvederà al pagamento di cui sopra entro una settimana dal decesso, sarà applicata una penale stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 49 - Concessioni provvisorie in prestito

1. Nel caso di indisponibilità di sepolture, l'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare, per la sepoltura provvisoria di una salma, la concessione, in prestito, di un loculo, ed esclusivamente di un loculo, nel luogo indicato dal custode sempre e comunque di facile agibilità.
2. La concessione provvisoria ha la durata di un anno, salvo rinnovo motivato da cause di forza maggiore.
3. La concessione è autorizzata, su apposita domanda in bollo, solo in attesa della traslazione della salma ad un altro cimitero oppure in una sepoltura privata a terra dello stesso cimitero. Nel caso in cui la traslazione della salma debba avvenire all'interno dello stesso cimitero, deve essere presentata contestualmente la domanda per la concessione della sepoltura definitiva a terra.
4. La concessione provvisoria in prestito è soggetta al pagamento di una tassa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 50 - Concessioni temporanee

1. Nessuna concessione di sepoltura privata può superare la durata di 99 anni, pertanto le concessioni comunali di sepolture private hanno la durata di cui al successivo art. 55.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/ 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma o, nel caso che ancora il posto non sia occupato dalla salma, dalla data di stipula del contratto, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90, o sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
4. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi.
5. Non sono ammissibili concessioni di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 60.

Art. 51 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le sepolture individuali il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e il concessionario non acquisisce alcun diritto sulla concessione stessa e si accolla ogni spesa, nessuna esclusa, conseguente alla domanda di concessione.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, senza revisione dell'atto di concessione.
3. Le sepolture private sono concesse:
 - a) solo in presenza di salma;
 - b) a coloro che hanno espresso la volontà di essere cremati, anche in vita.
4. I loculi ossari sono concessi:

- a) per i resti ossei di defunti sepolti nei cimiteri comunali con precedenza su tutti gli altri in caso di scadenza di contratto o di esumazione ordinaria, o anche per resti ossei di defunti sepolti in altri Comuni per ricongiunzione di coniugi o di genitori e figli;
- b) a coloro che hanno espresso la volontà di essere cremati anche in vita.
5. Al vivente può essere concessa e intestata una sola sepoltura.
6. Al deceduto possono essere intestate una sepoltura e un ossario alla scadenza della concessione, ovvero quando venga eseguita l'esumazione o l'estumulazione.
7. E' permessa, ove possibile, la tumulazione di resti ossei in sepolture private concesse in data anteriore al presente regolamento, in aggiunta alla salma, con revisione del contratto originario di concessione.
8. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla rimozione della lastra tombale.

Art. 52 - Sistemazione arredo delle sepolture private individuali.

1. Sui loculi, e ove possibile, sulle sepolture private, il concessionario può predisporre la nicchia per l'eventuale tumulazione di resti ossei.
2. Ogni sepoltura privata deve essere sistemata in modo decoroso e comunque:
- a) se loculo:
- il marmo non deve sporgere dal piano di facciata e deve avere la chiusura con le staffe;
 - deve essere apposta obbligatoriamente l'epigrafe composta da nome, cognome, data di nascita e di morte completa di giorno, mese ed anno, del tipo gg/mm/aaaa;
- b) se tomba murata a terra:
- deve essere apposta obbligatoriamente l'epigrafe composta da nome, cognome, data di nascita e di morte completa di giorno, mese ed anno, del tipo gg/mm/aaaa;
 - sul marmo che copre la tomba possono essere apposte lapidi o croci o altri segni funerari, secondo le seguenti caratteristiche:
 - il monumento funebre (cippo, croce, statua, ecc.) non deve essere più alto di m.1.00 dal livello del terreno;
 - ogni sepoltura può esporre una sola foto del solo defunto;
 - ogni altro arredo non deve sporgere oltre la lastra tombale;
 - la lastra tombale deve ricoprire tutta la tomba e dovrà comunque rispettare le misure di seguito elencate:
 - platea di dimensioni massime 100 cm x 250 cm;
 - ingombro alzata della tomba massimo 80 cm x 200 cm;
 - alzata massima della tomba 30 cm;
 - spessore massimo della lapide in alzata cm 10.
3. Le sepolture private in concessione a sistema di inumazione possono avere la lastra tombale a parziale copertura della sepoltura.
4. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentata regolare domanda con relativo disegno a firma del capo mastro o marmista. Qualora non venga presentata regolare domanda con relativo disegno e/o le opere non siano conformi alle disposizioni di cui sopra, il Responsabile del Servizio può disporre la demolizione del manufatto, fissando un termine per l'esecuzione, trascorso il quale, in caso di inerzia, il Comune provvederà alla demolizione del manufatto con spese a carico del concessionario.

5. I lavori di costruzione di qualsiasi tomba o loculo dovranno essere eseguiti nei giorni stabiliti dal Comune e concordati con lo stesso.

Art. 53 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o collettività

1. Il diritto di uso delle sepolture private a cappella concesse a persone fisiche e riservato alle persone dei concessionari secondo i seguenti criteri:

a) a più persone, esclusivamente per esse; la concessione in tal caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Le persone aventi diritto di sepoltura sono limitati:

- agli ascendenti e discendenti in linea retta;

- ai fratelli e sorelle germani, consanguinei e uterini;

- al coniuge del fondatore del sepolcro e alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto. E' consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino, in base a dichiarazione di residenza comune, essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari;

c) a enti, corporazioni e fondazioni per le persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 54 - Costruzioni su aree in concessione

1. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese e i singoli progetti di costruzione di sepolture private a cappella debbono essere approvati dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore sanitario della A.S.L..

2. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione devono avere luogo entro 2 anni dalla data di stipula dell'atto di concessione.

3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Le sepolture private a cappella non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico comunale provvede al collaudo.

Art. 55 - Durata decorrenza. Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni hanno la seguente durata:

a) sepolture private a terra e loculi 40 anni;

b) le cappelle private 99 anni;

c) gli ossari e celle cinerarie 60 anni.

2. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto, o dal giorno della tumulazione o dal primo giorno successivo alla scadenza del precedente contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 50.

3. Le concessioni non possono essere rinnovate alla scadenza della concessione, salvo quanto previsto al successivo comma.

4. Il rinnovo può essere richiesto:

- per 10 anni agli aventi causa, se reperibili, nel caso di indecomposizione delle salme;
- fino alla scadenza dei 30 anni, per le salme tumulate in loculi o tombe murate già concesse negli anni passati a persone in vita e la cui concessione scade prima di tale periodo.

Art. 56 - Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione speciale d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 57 - Revisione dei contratti di concessione

1. La revisione del contratto di concessione può essere richiesta dai familiari, a loro intera spesa, nei seguenti casi:

- a) per aggiunta dei resti ossei in loculo grande perpetuo, se all'uopo predisposto, o in loculo ossario perpetuo. In tal caso l'interessato corrisponderà al Comune il 50% del prezzo vigente di un loculo ossario a due posti;
- b) per aggiunta di resti ossei in loculo grande trentennale o quarantennale, se all'uopo predisposto, o in loculo ossario non perpetuo senza aggiunta di spesa.

Art. 58 - Rinuncia al diritto d'uso

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di qualunque tipo di sepoltura privata.

2. Per le sepolture monumentali di cui all'art. 52:

- a) se la rinuncia è presentata dopo la costruzione e prima dell'uso si dà luogo al rimborso del 50% della spesa di costruzione;
- b) se dopo l'uso: non si dà luogo a rimborso.

3. Per le sepolture individuali:

- a) se la rinuncia è presentata prima dell'uso:
 - entro 5 anni dalla concessione si dà luogo ad un rimborso del 50% della spesa;
 - entro 10 anni si dà luogo al rimborso di 1/3;
 - oltre 10 anni non si dà luogo a rimborso;
- b) se la rinuncia avviene durante l'uso:
 - entro 10 anni si dà luogo al rimborso di 1/3;
 - oltre 10 anni non si dà luogo a rimborso.

4. Modalità di rinuncia: domanda in carta semplice del rinunciatario a ciò legittimato per rapporti di parentela o quale avente causa.

Art. 59 - Manutenzione sepolture

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla decadenza ai sensi del successivo art. 60.

Art. 60 - Decadenza delle concessioni

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nei casi previsti al precedente art. 58 e nei seguenti casi:
 - a) per le sepolture individuali, quando l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona o dall'esumazione o dall'estumulazione dei resti mortali per i quali la concessione è stata fatta, salvo motivati impedimenti per causa di forza maggiore, debitamente comprovati;
 - b) per le sepolture concesse gratuitamente in passato delle quali non si rinvenga sufficiente documentazione comprovante il diritto negli atti ufficiali depositati in archivio, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione delle salme;
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da irreperibilità di eredi o aventi causa e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'Albo on line ed all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza.
3. Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
4. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
5. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, da notificarsi agli interessati se reperibili.

Art. 61- Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione dell'art. 934 del vigente Codice Civile.
2. Per i resti ossei si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 62.

Art. 62 - Effetti della revoca delle concessioni

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Responsabile del Servizio, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti ossei, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune unitamente a quanto previsto dal primo comma del precedente art. 61.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti o affini fino al quarto grado, sempreché nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi

o in caso di loro irreperibilità, gli oggetti saranno trattati come disposto al precedente art. 39, comma 4.

CAPO XI Polizia del cimitero

Art. 63 - Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'art. 65, dovrà tenersi costantemente chiuso.
2. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire, anche fuori orario, i lavori di costruzione restauro o manutenzione delle cappelle private dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 64 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. I lavori di costruzione di qualsiasi tomba o loculo dovranno essere eseguiti nei giorni stabiliti dal Comune e concordati con lo stesso.
2. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
3. I privati concessionari durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 65 - Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 66 - Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso al Cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.
3. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
4. E' vietato sostare con automezzi, biciclette, motociclette ecc. lungo la fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delineati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
5. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti e i sentieri delle fosse stesse.
6. E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.
7. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, con eccezione dei cani-guida per non vedenti, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 67 - Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 68 - Manutenzione delle tombe. Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private, come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa, gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 0,50. Se del caso, dovranno essere ridotte a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci, od altri segni funerari di cui al precedente art. 24, il Comune potrà rimuovere ogni ornamento se risulterà indecoroso ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 69 - Manutenzione

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba o da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e smaltite come tutti i rifiuti normali del cimitero.

Art. 70 - Divieti

1. Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato fare qualunque iscrizione sulle lapidi, macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi, gli strumenti che servono al custode nonché portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato, senza preventiva autorizzazione del custode.
4. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme e in qualunque altra circostanza qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Art. 71 - Disposizioni sulla sepoltura

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme del presente Regolamento, nonché ai funerali, dovrà essere conforme alla volontà del defunto, in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli;
 - altri parenti in ordine di grado;
 - in assenza dei suddetti mantiene il diritto il coniuge anche se passato in seconde nozze.

CAPO XII

Personale addetto ai cimiteri

Art. 72 - Personale addetto

1. Il personale attribuito al Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio o comunque a Servizi individuati dal Comune.

Art. 73 - Servizio di custodia

1. Al servizio di custodia è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento, per ciò che attiene alla sorveglianza, alla manutenzione e alla tenuta dei registri cartacei e informatici e degli archivi relativi, ai contatti con le famiglie dei deceduti fin dal momento della richiesta di sepoltura, alla manutenzione e gestione del servizio di illuminazione votiva e a quant'altro occorra al servizio nel rispetto delle altrui competenze.

2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero.

3. Periodicamente, e comunque in caso di necessità, il custode segnalerà all'ufficio comunale la necessità di riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, dei ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola a tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.

Art. 74 - Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché, all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti di cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 75 - Compiti particolari del servizio di custodia

1. Sono a carico del responsabile della custodia i seguenti oneri:

- a. segnalare al coordinatore sanitario della A.S.L. ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- b. denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- c. attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Responsabile del Servizio o dal coordinatore sanitario della A.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 76 - Compiti del servizio necroscopico

1. Al servizio necroscopico, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni sono, demandati i seguenti servizi principali:

- a) verifica dei feretri prima del loro impiego;
- b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso;
- c) caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre;
- d) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;

d) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

CAPO XIII **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 77 - Violazioni, accertamento, sanzioni

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 78 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni e nel Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successivi modificazioni, nonché nelle norme regionali in materia.

2. E' abrogata qualunque disposizione regolamentare precedente al presente regolamento.

Art. 79 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.